

#### Comunicato Ufficiale

N. 271

#### Del

3 maggio 2022

## A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

# **SERIE A TIM**

# Gare del 30 aprile e 1-2 maggio 2022 - Sedicesima giornata ritorno

Atalanta-Salernitana 1-1 Cagliari-Hellas Verona 1-2 Empoli-Torino 1-3 Juventus-Venezia 2-1 Milan-Fiorentina 1-0 Napoli-Sassuolo 6-1 Roma-Bologna 0-0 Sampdoria-Genoa 1-0 Spezia-Lazio 3-4 Udinese-Internazionale 1-2

# **B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. <u>105</u>

# **SERIE A TIM**

# Gare del 30 aprile e 1-2 maggio 2022 - Sedicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

271/706















#### Gara Soc. SPEZIA - Soc. LAZIO

#### Il Giudice Sportivo,

ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 9.43 del 2 maggio 2022) in merito alla condotta del calciatore **Ivan Provedel** (Soc. **Spezia**) consistente nell'aver pronunciato un'espressione blasfema al 9° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

#### P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore calciatore **Ivan Provedel** (Soc. **Spezia**) con la squalifica per **una giornata** effettiva di gara.

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

#### a) SOCIETA'

#### Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Genoa, Internazionale, Juventus, Lazio, Milan, Salernitana, Sampdoria, e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS.

#### delibera.

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

271/707 \*\*\*\*\*\*\*

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l'Arbitro, per tre volte, ad interrompere la

gara per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; recidiva.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un seggiolino sul terreno di giuoco oltre un'asta che colpiva un proprio calciatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

#### b) CALCIATORI

#### **CALCIATORI ESPULSI**

# SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**STOJANOVIC Petar** (Empoli): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.

**VERRE Valerio** (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

# SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**LUKIC Sasa** (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

#### PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

**AMMONIZIONE** 

**OTTAVA SANZIONE** 

MANAJ Rei (Spezia)

SECONDA SANZIONE

AUDERO MULYADI Emil (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)

LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo)

271/708

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

#### **BERARDI Domenico** (Sassuolo)

#### **AMMONIZIONE**

## **OTTAVA SANZIONE**

DEMIRAL Merih (Atalanta)
MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina)
MEDEL SOTO Gary Alexis (Bologna)
PAVOLETTI Leonardo (Cagliari)
SIMEONE BALDINI Giovanni Pablo (Hellas Verona)

# **SETTIMA SANZIONE**

AMIAN ADOU Kelvin (Spezia) FREULER Remo (Atalanta)

# **SESTA SANZIONE**

ARAMU Mattia (Venezia)
BENNACER Ismael (Milan)
CANDREVA Antonio (Sampdoria)
CARBONI Andrea (Cagliari)
HAPS Ridgeciano Dela (Venezia)
KIYINE Sofian (Venezia)
PELLEGRINI Luca (Juventus)
PEREYRA Roberto Maximil (Udinese)

# AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BARAK Antonin (Hellas Verona)
KOVALENKO Viktor (Spezia)
TAMEZE AOUTSA Adrien Fidele (Hellas Verona)

#### **TERZA SANZIONE**

GUDMUNDSSON Albert (Genoa)
HENDERSON Liam (Empoli)
LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)
VENUTI Lorenzo (Fiorentina)

#### 271/709

# **SECONDA SANZIONE**

HONGLA YMA II Martin (Hellas Verona)
MARI VILLAR Pablo (Udinese)
VECINO FALERO Matias (Internazionale)

# PRIMA SANZIONE

#### ZAKARIA LAKO LADO Denis Lemi (Juventus)

# PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

# AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

PALOMINO Jose Luis (Atalanta)

**AMMONIZIONE** 

SESTA SANZIONE

DJURIC Milan (Salernitana) FRATTESI Davide (Sassuolo) ZACCAGNI Mattia (Lazio)

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

MALEH Youssef (Fiorentina)
PINAMONTI Andrea (Empoli)

TERZA SANZIONE

FERRARI Alex (Sampdoria) VERDI Simone (Salernitana)

**SECONDA SANZIONE** 

**VOJVODA Mergim** (Torino)

c) ALLENATORI

**ESPULSI** 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000.00

**SICIGNANO Vincenzo** (Empoli): per avere, al 40° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l'operato arbitrale e rivolto, avvicinandosi al Quarto Ufficiale, una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara.

271/710

#### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**NUNO SANTOS Luis Da Costa** (Roma): per avere al 7° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

#### **AMMONITI**

SESTA SANZIONE

**JURIC Ivan** (Torino)

**PRIMA SANZIONE** 

ANDREAZZOLI Aurelio (Empoli)

d) **DIRIGENTI** 

**AMMONITI** 

**PRIMA SANZIONE** 

**AVALLONE Salvatore** (Salernitana)

e) PREPARATORI ATLETICI

**ESPULSI** 

#### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**CATALANO Massimo** (Sampdoria): per avere, al 52° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.

Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea

. . .

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 MAGGIO 2022

271/711

IL PRESIDENTE

Lorenzo Casini